



COMUNE di RIVELLO

Provincia di Potenza

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 del 20/04/2022	Oggetto:	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SENZA RILEVANZA ECONOMICA V. CONTU DEL COMUNE DI RIVELLO. DIRETTIVE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE..
-------------------------	-----------------	---

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di Aprile alle ore 12.00 si è riunita, nella sala delle adunanze del Comune, la Giunta comunale:

Risultano Presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
NOCERA ANGELICA	Assessore	AG
ALTIERI FRANCESCO	Sindaco	SI
MAZZILLI GIOVANNI	Vice Sindaco	SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Maria Agrello

Assume la Presidenza il Sindaco ALTIERI FRANCESCO il quale, constatato la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l'argomento in oggetto indicato.

F.to

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'Amministrazione comunale riconosce nello sport una componente importante nella vita sociale e culturale della comunità ed intende dare massima diffusione alla pratica dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili all'interno degli impianti sportivi comunali;
- che attraverso la messa a disposizione degli impianti l'Ente intende sostenere la pratica sportiva;

Ricordato che l'impiantistica sportiva di proprietà comunale appartiene al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art.826, ultimo comma, c.c., essendo destinata al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento di attività sportive;

Atteso che sul territorio comunale insiste l'area definita "ex campo sportivo Contu", già destinata ad ospitare la pratica sportiva del calcio ad 11, nel tempo, tuttavia, sostanzialmente dismessa;

Dato atto:

- che in effetti, da anni l'impianto non risulta utilizzato per lo scopo per cui era stato costruito (calcio a 11), mentre a partire dall'estate 2018 è stato con continuità concesso in uso al Circolo ASD ACLI RIVELLO per l'iniziativa denominata "BASEBALL RIVELLO".
- che la FIBS, delegazione Regionale Campania e Basilicata, ha evidenziato, con nota del 5 ottobre 2021: "...sul territorio del Comune di Rivello è presente l'ASD denominata "Kings Rivello" affiliata con questa Federazione, unica realtà sportiva presente nella regione Basilicata che si dedica al gioco del baseball e softball dal 2017, che partecipa alle attività federali sia agonistiche che amatoriali" e che: "..vanta una squadra di minibaseball, una squadra Under 12 ed una di Under 15 di Baseball, una squadra Under 15 di Softball, ed infine una squadra Amatoriale, che svolgono prevalentemente le loro attività sull'ex impianto sportivo, ora area libera, denominato V. Contu";
- che la stessa FIBS, Commissione Impianti Baseball e Softball, ha chiarito che: "il campo da "V. Contu", sito in contrada "Pisciarotta" s.n.c. di Rivello (PZ), con le opportune operazioni di miglioramento delle protezioni e tracciamento delle misure del campo ..., sia perfettamente idoneo ad ospitare le attività sportive riconosciute dalla Federazione Italiana Baseball e Softball, fino alla serie "C" di Baseball e fino alla serie "B" di Softball, è quindi omologabile, in seguito a nuovo sopralluogo di verifica, all'attività sportiva predetta";

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale, pertanto, ai sensi dell'art. 118 Cost., comma 4, in base al principio di sussidiarietà, intende concorrere alla promozione ed al potenziamento delle attività sociali ed aggregative consentite dall'impianto sportivo e soprattutto della pratica del baseball e softball;
- è volontà dell'amministrazione comunale dare stabilità alla positiva esperienza già maturata con l'iniziativa "BASEBALL RIVELLO", favorendo e incentivando la pratica del baseball e del softball attraverso la concessione strumentale di bene pubblico ovvero

della relativa gestione, sottratta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi di quanto previsto dall'articolo 164, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

Richiamati:

- il Regolamento per l'affidamento e la Gestione degli Impianti Sportivi Comunali Approvato con Deliberazione del C.C. n. 22 Del 30/11/2020;
- la Legge Regione Basilicata n 26/2004;

Dato Atto:

- che con il citato Regolamento sono state disciplinate le forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
- che gli impianti sportivi comunali e le relative attrezzature sono destinati esclusivamente ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
- che ai sensi dell'articolo 90 legge 289/2002, comma 24, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive;
- che l'art. 90 legge 289/2002 al comma 25 stabilisce che gli enti locali, qualora non intendano gestire direttamente gli impianti, possono affidare in via preferenziale, mediante convenzioni, la gestione a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione dei criteri generali e gli obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno sia dato corso a procedimento finalizzato alla individuazione di soggetto associativo (ex art.90, comma 25 della legge 289/2002) che, attraverso la gestione dell'impianto, possa concorrere alla promozione dello sport sul territorio comunale;

Tenuto conto che il servizio perseguito con l'affidamento in gestione dell'impianto è privo di rilevanza economica avuto riguardo sia al profilo della concorrenza che a quello della redditività;

Fatto rilevare che l'affidamento della gestione dovrà essere perseguito nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 50 del 2016;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che di questo atto ne costituisce parte integrante ed essenziale:

Perseguire l'ottimizzazione dell'uso dell'impianto sportivo Contu, di proprietà comunale, sito in C.da Pisciarotta, privo di rilevanza economica, per la pratica del baseball e del softball attraverso la stipula di una convenzione per la gestione con Associazione/Società Sportiva dilettantistica, senza fine di lucro, regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI/Federazione sportiva nazionale/Associazione tra i predetti soggetti, da individuarsi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'articolo 4 del codice dei contratti pubblici;

Dare atto che, attraverso l'affidamento in gestione l'Ente intende valorizzare la risorsa impiantistica disponibile per potenziare la pratica dello sport sul territorio comunale, in tal modo concorrendo anche a sostenere le iniziative che si registrano nell'ambito del privato sociale;

Approvare lo schema di convenzione a stipularsi contenente i criteri generali, le modalità e i termini di conduzione dell'impianto, allegato al presente atto.

Dare atto che la concessione dell'impianto è a titolo gratuito e, pertanto, per tutto il tempo della gestione, l'Ente non assume oneri di spesa diretti né indiretti relativi alla gestione stessa.

Demandare al Responsabile del Settore Vigilanza dell'Ente, cui fa capo il Servizio Sport, l'espletamento delle attività conseguenti.

Infine, attesa l'esigenza di dare celere corso ai rapporti derivanti dal presente provvedimento, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Segretario Com.le
F.to Angela Maria Agrello

Il Presidente
F.to ALTIERI FRANCESCO

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Viene pubblicata, da oggi, all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

E' stata comunicata, con nota di prot. 3134 del 21/04/2022 ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale 21/04/2022

Il Segretario Comunale
Angela Maria Agrello

ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva il giorno ---, perché trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 co. 3 D.Lgs. 267/2000).

E' divenuta esecutiva il giorno 20/04/2022, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 art. 134 D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale _____

Il Segretario Comunale
Angela Maria Agrello

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale _____

Il Segretario Comunale
Angela Maria Agrello

SCHEMA DI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "V. CONTU" SITO IN RIVELLO NELLA LOCALITA' PISCIAROTTA

TRA

Il Comune di Rivello, con Codice Fiscale 83000350765, rappresentato dal _____, nato a _____, il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Rivello, viale Monastero, 48

E

_____, con sede in Rivello alla _____, C.F. _____, affiliata _____ ed iscritta al Registro CONI con Codice Affiliazione n° _____, rappresentata dal Presidente, _____, domiciliato, per il presente atto, presso la sede della associazione

PREMESSO CHE

- il Comune di Rivello è proprietario del campo sportivo "V. Contu" ubicato in C.da Pisciarotta, al momento non utilizzato;

CONSIDERATO CHE

- l'Amministrazione Comunale intende promuovere l'attività sportiva, nella convinzione che possa favorire la crescita e l'inclusione sociale di tutti i cittadini.

EVIDENZIATO CHE

- Al fine di regolare la materia, con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 30/11/2020 è stato approvato il regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali;
- l'art. 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica), comma 25 della legge 289/2002 ha statuito che, ai fini del perseguimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno "... nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali ed obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari ...";

RITENUTO CHE

- in virtù dell'autonomia riconosciuta all'ente locale, ogni Comune, differenziandosi dagli altri per dimensioni territoriali, popolazione, caratteristiche socio morfologiche, può attuare la normativa con disposizioni che regolino gli impianti presenti nel proprio territorio; il Comune di Rivello, in particolare, non gestisce più direttamente i propri impianti sportivi, ma intende coinvolgere le Federazioni e Associazioni sportive operanti nel territorio cittadino per l'affidamento in gestione degli stessi. Tale scelta consente di ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti sportivi.
- l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 118 Cost., comma 4, in base al principio di sussidiarietà, intende concorrere alla promozione ed al potenziamento delle attività sociali ed aggregative consentite dall'impianto sportivo, e soprattutto della pratica del baseball e softball, dando continuità alla positiva esperienza già maturata con l'iniziativa "BASEBALL RIVELLO".

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA GESTIONE

1. Impianto sportivo comunale "V. Contu" – ex campo da calcio a 11 ed accessori attigui, compresi spogliatoi e servizi igienici, sito in contrada Pisciarotta.

Il campo oggi è utilizzato come area libera e non è destinato ad attività sportiva del gioco di calcio.

A seguito della dichiarazione della FIBS (Federazione Italiana Baseball e Softball), il campo può essere utilizzato per il gioco del baseball e softball, previ piccoli interventi di miglioramento della sicurezza degli atleti.

ART. 2 - OBBLIGHI DEL GESTORE

Il gestore dovrà provvedere alla gestione ed alla conduzione dell'impianto sportivo, con particolare riferimento alla pratica del baseball e softball, ed in particolare dovrà svolgere le seguenti prestazioni:

a) la gestione del campo e delle relative pertinenze, da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui si trova compatibilmente con la natura e le caratteristiche funzionali e di sicurezza degli impianti, comprensiva dei servizi strumentali di funzionamento dell'impianto quali, apertura, chiusura, custodia e pulizia dell'impianto. La gestione dell'impianto deve garantire pari opportunità e trattamento, senza alcuna discriminazione relativamente a sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche.

b) il pagamento di tutte le bollette relativamente all'energia elettrica, al riscaldamento, all'acqua sanitaria, alla copertura assicurativa per danni a cose e persone. Il gestore dovrà, in accordo con la Pubblica Amministrazione, provvedere entro due mesi dall'assegnazione della gestione dell'Impianto Sportivo, alla volturazione di tutte le utenze.

c) la custodia della proprietà comunale ad esso affidata, impedendo manomissioni, asportazioni o danneggiamenti ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie e consentendo l'accesso solo ed esclusivamente per le finalità della pratica sportiva. Dovrà inoltre vigilare affinché non vi siano accessi incustoditi, e ciò anche attraverso impianti tecnologici (esempio: di videosorveglianza). In caso di danni procurati da terzi presso l'impianto sportivo, il gestore provvederà a darne comunicazione tempestiva all'Ente, al fine di consentire la contestazione del danno nei confronti del soggetto responsabile.

d) l'accesso, a titolo gratuito, all'Impianto Sportivo per eventuali manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, nel limite massimo di 3 eventi annuali, e soddisfare, sempre a titolo gratuito, l'utilizzo da parte delle Scuole, sempre nel limite massimo di 3 eventi annui.

Il gestore non potrà apportare modifiche all'impianto senza previa autorizzazione da parte dell'Ente. Il comune potrà tuttavia valutare interventi migliorativi sulla struttura che il gestore proporrà, e, se lo riterrà utile, autorizzerà la loro esecuzione, senza che ciò interferisca sulla durata e sulle condizioni della gestione. Il gestore è tuttavia sin da ora autorizzato ed è tenuto a sue spese all'esecuzione dei piccoli interventi di manutenzione straordinaria necessari all'utilizzazione in sicurezza della struttura e alla sua eventuale omologazione, oltre che per l'eventuale richiesta della CTV.

Il gestore dovrà inoltre provvedere a:

- Controllo e verifica dell'impianto di terra;
- Controllo e verifica degli impianti (elettrico, idrico, sanitario, etc....);
- Controllo e verifica delle attrezzature sportive presenti;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera struttura e degli impianti tecnologici presenti;
- Controllo e verifica della regolare gestione dell'impianto.

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'ENTE

a) L'Ente si obbliga al controllo e alla verifica della regolare gestione dell'impianto.

b) Per la gestione non sarà versato al comune alcun canone di concessione per alcuno degli anni di contratto della gestione.

ART. 4 - CONDIZIONI DELLA GESTIONE

La gestione deve garantire la piena fruibilità delle strutture, per consentire il regolare svolgimento delle attività, tenendo conto delle condizioni attuali della struttura, garantendone le attività in sicurezza e cercando di assicurare un'apertura dalle ore 7 al tramonto (non avendo un impianto di illuminazione adeguato), per 7 giorni la settimana, con esclusione dei giorni festivi previsti da calendario e festività religiose (per esempio: 1 Gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 dicembre, Natale, 26 dicembre, 31 dicembre, feste patronali o religiose e civili di rilevanza).

L'accesso libero alla struttura sportiva va garantito per tutti coloro che vorranno utilizzarla per attività sportive singole, eventualmente previo pagamento di quota annuale associativa e per la copertura assicurativa. Fanno eccezione, per l'accesso libero, i momenti in cui la struttura viene utilizzata dall'associazione, che ne ha la gestione per attività sportive o per altre manifestazioni da essa organizzate o quando la stessa struttura viene concessa ad altri utenti per attività e/o manifestazioni concordate e/o autorizzate dall'ente comunale e dal gestore.

Lo svolgimento di più attività sportive contemporaneamente, deve tenere conto delle eventuali interferenze nella sicurezza dei partecipanti, considerando per esempio, la pericolosità di una pallina da baseball ed evitando la concomitanza di attività programmata con attività libera.

E' autorizzata la gestione delle eventuali attività commerciali connesse alla gestione dell'impianto (ristoro, bar, sponsorizzazioni, ecc.) e della pubblicità commerciale nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

La concessione avrà durata di 7 anni (sette) dalla data di sottoscrizione del contratto ed eventualmente rinnovabile di anni 5 (cinque). Al termine della concessione l'impianto dovrà essere consegnato con impianti efficienti e perfettamente funzionanti.

ART. 6 - MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Con la sottoscrizione del presente atto il GESTORE prende in consegna l'impianto sportivo, nell'ubicazione, nella consistenza e nella vocazione sportiva attuale, come risulta dal verbale di sopralluogo effettuato in data _____ dai rappresentanti delle parti interessate, che si allega al presente protocollo di cui è parte integrante.

Il GESTORE si impegna a conservare con cura e diligenza l'impianto.

Il GESTORE si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per danni agli atleti e vero terzi all'atto della stipula della presente.

L'ENTE, durante tutto il periodo di gestione, dovrà provvedere ad effettuare i controlli previsti per legge e da protocollo.

ART. 7 - SUB CONCESSIONE

E' fatto divieto al gestore di sub concedere o subappaltare, in tutto o in parte, la gestione complessiva dell'Impianto Sportivo. E' vietato, altresì al gestore cedere o subappaltare in tutto o in parte la gestione di singoli impianti o locali oggetto della concessione, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, senza il consenso e la formale approvazione scritta del Comune. In caso di sub concessione di locali, il relativo canone di locazione deve tenere conto del valore stimato dal concedente a cui va trasmessa copia delle condizioni di subappalto sottoscritto dalle parti.

ART. 8 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune potrà revocare la presente convenzione di gestione prima della sua naturale scadenza, dichiarando la decadenza del concessionario con effetto immediato, qualora insorgessero comprovate, serie ed insanabili disfunzioni nella gestione, tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto sportivo o parte di essi e la sicurezza delle persone. Il Comune potrà altresì revocare la convenzione per motivi di pubblico interesse.

ART. 9 - SCIOGLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

La convenzione si intende risolta di diritto in caso di scioglimento o cessazione di attività del soggetto gestore o per la perdita dei requisiti accertati in sede di affidamento.

ART. 10 - VERBALE DI RESTITUZIONE

All'atto della riconsegna dell'impianto sportivo sarà redatto, a cura del soggetto gestore ed in contraddittorio con il Comune, processo verbale di restituzione da cui si evinca lo stato di conservazione del bene.

ARTE 11 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Lagonegro (PZ). Per tutto ciò che non è previsto nella presente convenzione, si intendono applicabili le disposizioni stabilite con delibere per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Rivello,

Per l'associazione

Per il Comune